|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

****

**MINISTERO DELLA SALUTE**

ORDINANZA 27 agosto 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sicilia.

(21A05184)

(GU n.206 del 28-8-2021)

 IL MINISTRO DELLA SALUTE

 Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della

Costituzione;

 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del

Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

 Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in

materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

 Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo

Stato in materia di tutela della salute;

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,

in particolare, l'art. 2, comma 2;

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive

modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1,

comma 16-bis e seguenti;

 Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-septies, del citato

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall'art.

2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ai

sensi del quale: «Sono denominate (...) b) "Zona gialla": le regioni

nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei

contagi e' pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000

abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera

a); 2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150

casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti

condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera

a): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per

pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per

pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per cento di

quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La

comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile sulla base

di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia' esistenti

e destinati ad altre attivita'»;

 Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure

urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina

del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di

informazione per la sicurezza della Repubblica»;

 Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure

urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di

emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di

consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita'

operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione

della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni

urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

 Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori

disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle

elezioni per l'anno 2021»;

 Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure

urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di

sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in

quarantena»;

 Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

 Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure

urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali

nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione

dell'epidemia da COVID-19»;

 Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per

l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», e, in

particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del

rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti

virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con

deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio

2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e'

ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;

 Visto, altresi', l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 23

luglio 2021, n. 105, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto

diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31

dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,

adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19

del 2020»;

 Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure

urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,

universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo

2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio

2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23

febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in

materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17

giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10,

del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per

la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto

delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da

COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana 17 giugno 2021, n. 143;

 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante

«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del

rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

 Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il

quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina

di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al

decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

 Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

 Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello

internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia

da Covid-19;

 Visto il verbale del 27 agosto 2021 della Cabina di regia di cui al

richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,

unitamente al report n. 67, nel quale si rileva che: «E' in leggero

aumento l'incidenza settimanale a livello nazionale al di sopra della

soglia di 50 casi settimanali per 100.000 abitanti (71 per 100.000

abitanti, 16 agosto 2021-22 agosto 2021, vs 69 per 100.000 abitanti,

6 agosto 2021-15 agosto 2021, dati flusso ISS). Nel periodo 5-17

agosto 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici e' stato pari

a 1,01 (range 0,93-1,12), in diminuzione rispetto alla settimana

precedente, coincidente con la soglia epidemica. Si osserva una lieve

diminuzione anche dell'indice di trasmissibilita' basato sui casi con

ricovero ospedaliero (Rt=1.04 (1.00-1.09) al 17 agosto 2021 vs

Rt=1.08 (1.03-1.13) al 10 agosto 2021) che tuttavia non scende al di

sotto della soglia epidemica. La elevata proporzione di soggetti

asintomatici evidenziata dai dati epidemiologici pubblicati

dall'Istituto superiore di sanita'

(https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-sorveglianza-dat

i) va considerata nella lettura di queste stime di trasmissibilita'.

Si osserva un aumento del tasso di occupazione in terapia intensiva

ed in aree mediche che al giorno 24 agosto 2021 era pari

rispettivamente al 5,7% e al 7,1%.»;

 Visto il documento recante «Indicatori decisionali come da

decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al citato

verbale del 27 agosto 2021 della Cabina di regia, dal quale risulta,

tra l'altro, che la Regione Sicilia presenta un'incidenza dei contagi

pari a 200,7 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di

posti letto in area medica pari al 19,4% e un tasso di occupazione di

posti letto in terapia intensiva pari al 12,1%;

 Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,

comma 16-septies, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,

cosi' come modificato dall'art. 2, comma 2, lettera c), del

decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ai fini dell'applicazione alla

Regione Sicilia delle misure previste per le «zone gialle»;

 Sentito il Presidente della Regione Sicilia;

 E m a n a

 la seguente ordinanza:

 Art. 1

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria

 nella Regione Sicilia

 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus

SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nella Regione Sicilia si

applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova

classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei

termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e successive

modificazioni e integrazioni.

 Art. 2

 Disposizioni finali

 1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non

festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 Roma, 27 agosto 2021

 Il Ministro della salute: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero

dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del

Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n.

2408

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |